

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

**RIUNIONE DEL 22 LUGLIO 1949**

(22<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **MERLIN UMBERTO**

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei films esteri parlati in lingua italiana »  
(N. 547) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BISORI, relatore . . . . .	Pag. 139, 140
TERRACINI . . . . .	140, 143, 147, 148
ANDREOTTI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio . . . . .	140, 143, 146, 147, 148, 149, 150
BUBBIO . . . . .	147, 150
SACCO . . . . .	149
PRESIDENTE . . . . .	150

« Assegnazione di un contributo straordinario per l'anno 1948 alla Valle d'Aosta »  
(N. 528) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BERGMANN, relatore . . . . .	151
LOCATELLI . . . . .	151
BUBBIO . . . . .	151

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Ciccolungo, Coffari, D'Onofrio, Fantoni, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lodato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minio, Minoja, Molè Salvatore, Raffener, Riccio, Ruini, Sacco e Terracini.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Andreotti.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei films esteri parlati in lingua italiana » (N. 547) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei films esteri parlati in lingua italiana ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bisori.

BISORI, relatore. Nel dopoguerra si è determinata, in Italia, una sproporzione fra gli incassi per film italiani e gli incassi per film stranieri. Basti rilevare che mentre nel 1942 la percentuale degli incassi per film italiani era del 45 per cento, oggi è scesa al 16,5 per cento. La relazione ministeriale al disegno di legge riporta altre cifre veramente impressionanti. Rifacendosi al 1939, troviamo che ve-

nivano allora proiettati 77 film italiani contro 178 film esteri; nel 1948 invece sono stati proiettati soli 52 film italiani contro 577 film esteri.

Come favorire in qualche modo i film italiani rispetto a quelli stranieri? Non certamente con misure autarchiche o totalitarie, o peggio ancora xenofobe. È invece sembrato pensabile un qualche intervento a danno di chi molto incassa ed a favore di chi incassa meno. Precisamente con questo disegno di legge si è pensato di costituire uno speciale fondo per il credito alle industrie cinematografiche italiane, alimentato da uno specialissimo deposito infruttifero di due milioni e mezzo a carico di ciascun film straniero per il quale venga chiesto il nulla osta di proiezione in Italia. Questo deposito avrà anche la funzione di allontanare qui film stranieri, e sono molti, i quali hanno scarsi pregi e scarsi incassi; le ditte interessate, infatti non avranno convenienza a depositare i due milioni e mezzo per la proiezione di film di questo genere e il mercato se ne alleggerirà. Il deposito verrà restituito dopo un certo numero di anni.

Non ho particolari osservazioni da fare sul disegno di legge, che è stato accuratamente esaminato dalla competente Commissione della Camera, e ne propongo l'approvazione.

TERRACINI. Mi pare che il titolo della legge sia troppo impegnativo; mi sembra eccessivo dire « disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana ». Non so se ci sia il desiderio di qualche norma maggiore, ma mi pare che quella contenuta nel disegno di legge non rappresenti una disciplina della circolazione, ma una condizione. La disciplina poi potrebbe essere più ampiamente svolta, se del caso. Ritengo dunque che bisognerebbe dare un titolo a questa legge che non chiudesse la questione, e che potrebbe essere per esempio « Deposito decennale per i film esteri parlati in lingua italiana », titolo che riprenderebbe in forma succinta il contenuto della legge.

BISORI, *relatore*. Mi limito ad osservare che il disegno di legge contiene un articolo 10 che fuoriesce dalla materia del credito cinematografico perchè stabilisce testualmente:

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Commis-

sione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate annualmente le modalità e le percentuali per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana, a norma delle disposizioni vigenti ».

Ora, se eliminassimo dal titolo il cenno (sia pure troppo pomposo) che il titolo contiene circa la « circolazione dei film esteri », il titolo risulterebbe troppo ristretto rispetto al contenuto della legge. Per questa ragione, ed anche per non rimandare alla Camera il disegno di legge per una semplice modifica del titolo, sarei d'avviso di lasciarlo com'è.

TERRACINI. Onorevole Bisori, quest'ultimo argomento consideriamolo sempre sottinteso in tutte le nostre discussioni. Quanto all'articolo 10 sarei del parere di sostituire la frase « potranno essere determinate » con l'altra « saranno determinate », col che ci si avvicina di più al titolo. Tuttavia, torno a ripetere, avendo sentito un po' da tutte le parti che si attende ancora qualche cosa di più e che questa legge non esaurisce il problema, sarebbe più opportuno che anche il titolo desse la sensazione che la questione non è chiusa.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Premesso che in tutte le Nazioni esistono norme protettive per l'industria cinematografica, ravvisandosi in questa non solo un fatto di natura economica, ma anche un'esigenza di carattere culturale e propagandistica sociale, rilevo, per prima cosa, che da noi, fino a questo momento, esistono alcune norme di protezione che sono fissate da una legge votata dall'Assemblea Costituente nel 1947. In sintesi, esse sono costituite dall'esistenza di un credito cinematografico, con una sezione speciale istituita presso la Banca del lavoro, che concede i crediti garantendosi sul prodotto, cioè prendendo un'ipoteca privilegiata sulla pellicola che viene prodotta con le somme prese a credito dalla Banca.

Con la legge del 1947 vengono inoltre stabilite particolari interventi finanziari da parte dello Stato con i cosiddetti premi cinematografici; per ogni film nazionale prodotto nel territorio della Repubblica con masse nazionali e con determinate garanzie volte ad assicurare che si tratti veramente di iniziative na-

zionali, i premi sono commisurati al 10 per cento degli incassi lordi che lo sfruttamento del film viene a ricavare, aumentati al 16 per cento quando si tratta di un film di particolare valore artistico.

La legge stabiliva così che, per venti giorni a trimestre, le sale cinematografiche dovevano rappresentare film di produzione nazionale. Su questo punto sono state fatte molte polemiche, in quanto gli esercenti sostengono che, se non vi è un numero sufficiente di film, si è esenti dal rispettare un obbligo che non si può osservare. I produttori invece dicono che se l'obbligo fosse osservato fino ad arrivare a tenere chiuse le sale in quei giorni in cui non vi sono film italiani, ci sarebbe una maggior richiesta dei film italiani e si avrebbe un aumento della produzione.

Nella polemica che si è svolta in materia alla Camera dei deputati, in sede di alcune interpellanze presentate nel marzo scorso, osservavo che un intervento moderativo dello Stato era legittimato dalla considerazione che si trattava di proteggere quelli che guadagnano con sforzo e quelli che guadagnano con eccessiva facilità. L'esercizio cinematografico rappresenta, su 65 mila lavoratori, 56 mila lavoratori; quindi non potevamo dire di tener chiuse le sale quando non si riesce a programmare film italiani.

Ma la legge approvata nel 1947 viene a scadere al 31 dicembre di quest'anno. La Commissione consultiva della cinematografia, organo costituito presso la Presidenza del Consiglio, ha già elaborato un nuovo testo di legge generale sulla cinematografica, che sottoporremo al Parlamento dopo le vacanze, e in quella sede potranno essere affrontati problemi di ordine più generale. Ma occorre fare qualche cosa di urgente dinanzi ad uno stato di fatto veramente preoccupante, come l'attuale. L'aumento proporzionale troppo forte delle pellicole straniere, e in particolare americane, nei confronti di quelle nazionali, deriva dal fatto che per molti anni fu vietato l'ingresso in Italia alle pellicole americane, e perchè in tutto il modo, indipendentemente da visioni politico-sociali, c'è una preferenza del pubblico nei confronti di tali pellicole; così che i magazzini dei produttori americani hanno

avuto una richiesta, da parte dell'Italia, come da parte di parecchi altri Stati, notevolissima.

Questo stato di fatto, del resto, in parte è bilanciato, perchè, se guardiamo la situazione italiana nei confronti di altri Paesi, essa ci presenta delle punte e lascia presumere un assestamento di mercato. La Francia ha stabilito un contingente massimo di pellicole estere da importare dandone una quota notevolissima agli Stati Uniti, e in questa quota ci sono le grandi case consorziate, la Metro, la Columbia, ecc. Noi non abbiamo ritenuto che fosse utile per la cinematografia italiana un sistema di tal genere, un sistema cioè, di contingentamento, anzitutto perchè, quando si fissa un limite numerico per importare dei film stranieri, si viene a stabilire per i produttori un criterio di scelta. Oppure è lo Stato che fa la scelta, e questa è una strada veramente pericolosa, in quanto lo Stato deve emettere un proprio giudizio anche sui gusti del pubblico prima che il pubblico stesso li abbia manifestati.

Bisogna poi considerare che c'erano dei film acquistati sul mercato americano a cento o a duecento mila lire che, portati in Italia, con una dogana di favore, consentivano agli importatori di incassare dei milioni; il che, naturalmente, provocava uno squilibrio di mercato. Si è pensato allora di porre un onere a carico degli importatori che andasse a beneficio dei produttori italiani. A tal fine, si poteva mettere una tassa per la circolazione dei film stranieri in lingua italiana; ma si preferì il sistema del deposito obbligatorio, che, in sostanza, è quasi una tassa perchè determina l'immobilizzo infruttifero per 10 anni della somma, senza garanzia nè dello Stato nè della banca, ma con quelle dello stesso fondo costituito e sottoposto quindi a qualche rischio per eventuali investimenti sbagliati.

Questo sistema ha il vantaggio di non metterci nel quadro dei Paesi che si sono posti delle limitazioni, e questo è utile non solo per misure di carattere psicologico, ma anche perchè non si urta contro determinate posizioni, che conviene mantenere in una fase come l'attuale in cui il campo cinematografico, da parte nostra, ci si va, come qualità, affermando in un modo mai verificatosi in passato. Nel-

L'ultimo anno si sono infatti toccate delle punte notevoli nelle vendite, come nel caso del film « Fabiola », che veramente lasciano prevedere un orizzonte nuovo per la nostra cinematografia.

Dunque, dopo lunghissime discussioni con i noleggiatori, si è creata questa forma di deposito stabilendo che, chi vuole importare in Italia un film, deve versare due milioni e mezzo nel fondo speciale, ricevendo un buono che avrà rimborso allo scadere del decennio. L'ammontare dei versamenti creerà un fondo particolare presso la sezione speciale di credito della Banca del lavoro, col vantaggio evidente che, mentre il denaro che attualmente si può ottenere per il credito cinematografico costa al produttore il 12-13 per cento, il denaro del fondo non costa quasi niente perchè è dato al produttore ad un tasso massimo del 0,50 per cento. Si dà quindi un notevolissimo vantaggio al produttore nel suo meccanismo produttivo.

Porterà questa cifra di due milioni e mezzo una limitazione effettiva nelle importazioni? Forse sì, per quanto sia difficile fare calcoli numerici, dato che il giudizio di convenienza su ogni pellicola viene fatto, in quel determinato momento, fra i due interessati. Comunque, si otterrà lo scopo di non fare importare più pellicole che non siano sicure di avere un certo margine di guadagno.

Per mantenere fermo il concetto generale che chi domanda di ottenere un credito cinematografico deve offrire delle garanzie — perchè il mondo cinematografico deve essere un mondo serio — si è posto accanto al Comitato di amministrazione della sezione speciale di credito cinematografico presso la Banca del lavoro un organo tecnico, espressione della Commissione consultiva, che darà un giudizio tecnico cinematografico che integrerà quello bancario della sezione; questo è molto importante perchè, sotto un profilo puramente bancario, un film, anche di prospettive deteriori, di nessun valore, ma coperto da una firma di garanzia di un grande industriale o commerciante, troverebbe facilmente il credito della banca, che si sente coperta da garanzia. D'altra parte, un film, per esempio di De Sica, anche se non coperto da una firma

di grande industriale o commerciante, indubbiamente avrà un certo piazzamento commerciale, che assicurerà il ritorno delle somme date a credito.

Senza indulgere a criteri di facilitonerie, si è creata questa Commissione che rappresenta veramente un passo avanti nella politica cinematografica, fatta con tanta maggiore libertà di valore in quanto la Commissione non è organo politico qualificato.

Dopo lunghissimi studi fatti con l'Ispettorato del credito, abbiamo presentato alcuni mesi fa il provvedimento alla Camera e la sola presentazione ha determinato una notevole ripresa di lavoro, ma il provvedimento non veniva preso in esame. Fortunatamente, la Presidenza della Camera lo passò dall'Assemblea alla Commissione deliberante e, dopo due sedute, la Commissione lo approvò a scrutinio segreto con 29 voti contro uno solo contrario.

Mi riservo di parlare, in sede di discussione degli articoli, di quei problemi su cui i senatori desidereranno delle spiegazioni. Per quanto riguarda la questione dell'articolo 10, a mio giudizio, è più conveniente lasciare la forma dubitativa piuttosto che non determinare l'obbligo.

Vorrei raccomandare alla Commissione di approvare urgentemente questo disegno di legge, perchè esso deve metterci in condizioni di continuare la nostra ascesa cinematografica che veramente rappresenta, da più punti di vista ed oltre il lato economico, un'attività che oggi costituisce uno degli elementi maggiori della nostra ripresa, sia all'interno che all'estero.

Vorrei pregare poi il senatore Terracini di non fare una questione intorno al titolo. Probabilmente la disciplina della circolazione è un po' poco fissarla con questo disegno di legge o col particolare del deposito o con le condizioni di noleggio fissate dall'articolo 10. Si può fare molto di più e si farà, ma se, come spero, questo disegno di legge non dovrà ritornare alla Camera per altre modifiche, non mi sembra il caso di rimandarlo solo per un cambiamento di titolo.

PRESIDENTE. Dato che l'unica obiezione e osservazione di carattere generale che rientri nella discussione generale è stata fatta

dal senatore Terracini intorno al titolo del disegno di legge, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1945 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai mille metri, è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 2.500.000 per ciascun film da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, contro il rilascio di apposito buono.

Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, anche se già muniti del nulla osta di proiezione in pubblico, dovrà essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, un versamento di lire 1.000.000, se i film siano stati sdoganati tra il 1° gennaio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tali effetti è considerata la data di sdoganamento risultante dalla bolletta di importazione della copia necessaria al perfezionamento del doppiaggio del film.

Qualora sia stato già rilasciato il nulla osta di proiezione in pubblico, i versamenti di cui al comma precedente debbono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento il nulla osta è revocato.

BISORI, *relatore*. Come è detto nella relazione ministeriale, non solo è stato richiesto il deposito di due milioni e mezzo per ciascun film importato d'ora in avanti, ma siccome, in previsione della legge, c'era stata una certa fretta nelle importazioni di film, si è pensato anche di far pagare qualcosa ai film importati dopo il 1° gennaio 1949.

TERRACINI. Io riprendo una questione già trattata alla Camera dei deputati per avere ulteriori spiegazioni. Poco fa l'onorevole Andreotti ha messo in rilievo come, dovendo scegliere tra tassa e versamento in deposito, si è preferita questa seconda forma perchè ciò toglie la parvenza, non la sostanza, che ci

sia limitazione alla libera circolazione dei film e ciò potrebbe essere utile nei confronti di eventuali altri accordi. Ora desidererei avere qualche delucidazione. Per esempio, c'è una posizione di reciprocità con l'America (perchè essenzialmente il problema si pone con la produzione filmistica americana), e cioè i film italiani che vanno in America sono esonerati da ogni forma di contributo di carattere fiscale? E, pertanto, se così fosse, capirei la preoccupazione di evitare di dar l'impressione che film americani venendo in Italia sono colpiti da una particolare sanzione, ma se ciò non fosse non mi spiegherei la ragione di questa disposizione. A questo proposito pregherei il Sottosegretario di voler dire se corrisponda o meno al vero quanto è stato affermato nell'altra Camera, cioè che sia parallelamente collegato a questo disegno di legge un accordo con gli Stati Uniti per lo scongelamento corrispettivo di somme proporzionali o uguali a quelle progressivamente versate con questi depositi, scongelamento dei fondi realizzati e custoditi in Italia da ditte americane che finora non hanno potuto essere riportati in America a causa delle particolari legislazioni che regolano lo scambio delle valute. Ora, se così fosse, desidererei averne conferma o meno e riterrrei che non si potrebbe esaminare questo problema disgiuntamente da quell'altro perchè ci sarebbe evidentemente una correlazione. Altra osservazione è questa: nell'articolo primo si parla delle ditte interessate che dovrebbero fare il versamento. Ora, in linea generale, le ditte interessate sono le ditte produttrici, che in definitiva finiscono per versare in Italia queste somme, o sono le ditte italiane importatrici? L'onorevole Andreotti ha fatto una breve introduzione a questo proposito dicendo che in definitiva sono danari i cui buoni resteranno nelle mani di ditte italiane. Ma possono essi finire nelle mani di ditte americane?

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Rispondo alle obiezioni sollevate dal senatore Terracini. L'America, da un punto di vista almeno potenziale, per non dire teorico, è il Paese di più larga porta aperta nei confronti della cinematografia di tutti i Paesi; salvo, naturalmente, quei nor-

mali dazi che si pagano del resto in tutti i Paesi, non vi sono oneri particolari per le pellicole straniere importate e teoricamente potremmo esportare in America tutta la nostra produzione. Esiste però una condizione di fatto, esiste cioè quello che in parte avviene anche in Italia nei confronti degli altri Paesi, e cioè una richiesta del mercato e principalmente una difficoltà perchè nei circuiti grandi americani non si usa dare film doppiati per una particolare sensibilità cinematografica del pubblico che non ama vedere film doppiati, cioè girati in una lingua e doppiati in un'altra colonna sonora. Questo rappresenta una delle difficoltà fondamentali. Una seconda difficoltà per la esportazione di nostre pellicole è derivata dal fatto che non esiste un collegamento tra produttori ed esercenti in America; essi sono proprio su due binari completamente diversi e il consorzio dei produttori delle otto case, che controlla i quattro quinti della produzione, non ha che un controllo indiretto su circa un ventesimo di quelli che sono i circuiti di proiezione. Ciò nonostante, noi in questi ultimi anni stiamo conquistando a poco a poco determinate posizioni anche nel difficile mercato nord-americano e quello che ci ha danneggiato è di non avere avuto fino a questo momento una seria e unitaria organizzazione di noleggio e vendita dei film all'estero. Forse c'è stata un'eccessiva libertà, specie dopo la liberazione quando, caduto il Consorzio per l'esportazione, ognuno cercava di piazzare quello che poteva; è avvenuto così che alcuni film venduti per cifre piuttosto esigue negli Stati Uniti (tipico è il caso di « Roma città aperta ») hanno poi dato a chi li ha comprati un reddito enormemente superiore. Questo adesso viene corretto perchè gli stessi nostri produttori hanno capito la necessità di agire in modo piuttosto concordato tra di loro. Ho ricordato prima il caso di « Fabiola » che è stato venduto per una cifra veramente rispettabile. Quindi noi, allo stato attuale, non ponendo una tassa, ci troviamo su una posizione di un onere particolare in ordine fiscale nei confronti dell'importazione. Quando parleremo poi sull'articolo 2 dirò come questo viene parzialmente corretto per determinati Paesi coi quali abbiamo la convenienza di far-

lo perchè nei loro riguardi siamo grandi esportatori. Il secondo punto del senatore Terracini riguarda l'esistenza di un collegamento consensuale tra Italia e Stati Uniti per i conti bloccati e lo scongelamento di essi. Io debbo richiamare la situazione attuale. Noi sappiamo che per legge non esiste un vincolo per l'utilizzo delle pellicole. Da un punto di vista legislativo chi importa una pellicola straniera e ne ha la libera disponibilità, viene regolato nel suo sfruttamento con ordinanze interne nel quadro della disciplina valutaria del Ministero del commercio con l'estero, nelle quali è stabilito che tutto il ricavato di questi film americani importati deve andare su un conto corrente della Banca d'America e d'Italia e per essere autorizzato lo sblocco occorre il permesso volta per volta del Ministero del commercio con l'estero, il quale Ministero ogni anno emana, per questo settore e per gli altri, delle disposizioni e stabilisce quali sono le condizioni per quali può essere determinato uno sblocco totale o parziale; e questo fa tenendo presente anche quella che è la disponibilità che, di anno in anno, viene ad avere di valuta straniera. La situazione infatti in questo campo non è sempre uguale. Due anni fa avevamo la stretta necessità di investire fino all'ultimo dollaro in grano e carbone, perchè avevamo grande deficienza di valuta straniera. Agli inizi quest'anno c'era una situazione notevolissimamente migliorata ed allora il Ministero del commercio con l'estero, con una saggia politica tendente a destinare la valuta all'indirizzo migliore per la nostra Nazione, ha cercato, con nostra convenienza, di sgonfiare questa grossa massa di conti bloccati. Nelle norme è stabilito che il primo motivo per cui può essere concesso questo sblocco è l'utilizzo in campo cinematografico e questo fa in modo che noi abbiamo alcune case americane (tipica la Columbia) che tutto ciò che incassano dallo sfruttamento dei propri film in Italia lo destinano alla produzione di film nel nostro Paese.

Anche altre case cinematografiche fanno film in produzione associata e destinano come quota di conferimento per tale produzione quella che costituisce la parte dei loro conti bloccati. Fino all'anno scorso esistevano voci piuttosto

generiche che permisero al Ministero del commercio con l'estero di consentire lo sblocco di parte dei fondi e si parlò persino di finalità assistenziali a carattere internazionale.

Si andava però su una strada che era piuttosto pericolosa perchè, non fissando bene dei limiti chiari e certi, anche potendo essere utile non fare aumentare troppo questo carico di conti immobilizzati, si potevano avere dei gravi inconvenienti, mentre bisognava autorizzare con nostra convenienza, pur non dimenticando che si tratta del reddito di pellicole straniere (e quindi anche se una parte di esso torna all'estero, ciò non può certo essere condannato, anche come ragione di principio) bisognava autorizzare, dicevo, per lo meno lo sblocco parziale di questi fondi bloccati.

Per quanto si attiene specificamente al rapporto tra i buoni e queste situazioni di conti bloccati delle case americane, l'accordo in senso formale o anche in senso giuridico non esiste e non può esistere innanzi tutto perchè non esiste l'organo che può fare con noi questo accordo dato che il Governo americano non assume mai la rappresentanza degli interessi delle case cinematografiche. Esiste una richiesta, da parte delle grandi case consorziate americane di poter avere considerati questi utilizzi come utilizzi fatti nella voce « contributi alla iniziativa cinematografica italiana » e questo sembra giusto perchè in effetti è un contributo alla produzione italiana; c'è ancora una richiesta, che di anno in anno o di semestre in semestre verrà valutata secondo quello che sarà in quel momento il carico dei conti bloccati, di poter sbloccare una certa parte percentuale di queste somme bloccate, ma, ripeto, si tratta di una richiesta mentre il piano dello sblocco viene regolato secondo norme interne e rapporti di convenienza inseriti in un quadro generale del Ministero del commercio con l'estero (cosa che non potrebbe trovare oggetto in una legge perchè da un punto di vista legislativo dobbiamo dire che non esistono vincoli particolari che, tra l'altro, sarebbero anche contro l'accordo commerciale che abbiamo con gli Stati Uniti).

La terza osservazione fatta dal senatore Terracini concerne la possibilità che i buoni possano finire nelle mani di ditte americane

anzichè in quelle di ditte italiane. Qui bisogna distinguere. Noi abbiamo di mira soprattutto gli importatori di pellicole. A noi non interessa il produttore, ma l'importatore. Ora, per parecchi Paesi e per la parte di produzione non associata nell'America, gli importatori sono italiani, sono case italiane esclusivamente, mentre le grandi case americane associate che importano attualmente 25 o 26 film ciascuna all'anno, posseggono una loro casa di noleggio e di distribuzione costituita in Italia; però noi possiamo guardare con una relativa indifferenza chi sia il titolare e questo per vari motivi: primo perchè abbiamo chiaramente specificato che il conferire l'ammontare dell'onere al fondo che noi andiamo costituendo, non comporta alcun diritto di amministrazione (il fondo non è assolutamente amministrato nè in tutto nè in parte dai conferenti queste somme e il buono dà soltanto il diritto di far circolare un film e riprendersi allo scadere del decimo anno i due milioni e mezzo depositati); ma si poteva profilare un pericolo, e cioè che attraverso un accentrarsi dei buoni nelle mani di possibili interessi stranieri, allo scadere del decimo anno il fondo non fosse sufficiente per rimborsare le somme; naturalmente allora subentrerebbero, su quello che è l'oggetto prodotto, dei diritti da parte di chi non ha avuto rimborsata la somma conferita, attraverso i buoni, al fondo e si potrebbe in quel momento avere una certa pressione, da parte di questi interessi nazionali o anche internazionali e stranieri, sul campo cinematografico. A questo riguardo è stato fissato, nell'articolo 6 della legge, che il trasferimento dei buoni deve essere autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come organo tecnico della cinematografia, e questo è stato fatto per evitare le possibili concentrazioni. E quale portata pratica ha questo? I piccoli e medi noleggiatori italiani hanno gridato contro questa legge perchè essa viene a togliere loro la possibilità di fare quei piccoli affari, comprando magari in blocco 10, 20 film di scarsissimo valore con pochissimi milioni e poi utilizzando uno per uno questi film. In parte la legge ha annullato o ridotto i profitti per queste piccole case di noleggio, le quali hanno detto che in questa maniera si



danneggiava anche la produzione perchè, non guadagnando più attraverso l'importazione dei film stranieri, non avevamo la possibilità di noleggiare film di produzione nazionale; ma la grandissima parte di queste case negli ultimi anni non ha messo in circolazione nessun film di produzione nazionale e non ha aiutato a produrre nè a noleggiare film italiani. Quindi, questa preoccupazione non c'è e, del resto, la concordia dei produttori nei confronti di questa legge testimonia che i primi interessati sono proprio loro e quindi si ravvisa che il meccanismo è idoneo alle finalità che si vogliono raggiungere.

TERRACINI. Mi pare che si possa venire alla conclusione che, di fatto, dovendo scegliere tra la forma del deposito e quella di una tassa, si è scelta la forma del deposito proprio perchè questo si offriva particolarmente a queste varie manovre lecite, nei confronti dei singoli gruppi interessati, poichè è evidente che, ove si fosse applicato il criterio fiscale come atto sovrano di Stato, su di esso non si sarebbero potuti trovare compromessi, mentre questa forma invece ne permette la possibilità. Personalmente penso che sarebbe stata meglio la forma della fiscalità, che poneva il problema in una maniera netta ed escludeva anche un pericolo potenziale, ma che potrebbe tradursi in realtà, perchè ad un certo momento gli interessati, che non hanno la possibilità adesso di esercitare pressioni sul campo cinematografico, come ha detto l'onorevole Andreotti, potranno esercitarle anche direttamente sullo Stato, quando i buoni si trovassero nelle mani di gruppi stranieri, per poter ottenere in altra maniera quel rimborso che non hanno potuto ottenere sul fondo stesso. Ecco perchè avrei preferito una forma fiscale. Ritengo che, poichè si è scelta la seconda forma, la trasferibilità concessa rappresenti un pericolo ed un errore e proporrà quindi che questi buoni non siano trasferibili, altrimenti si può giungere anche al risultato che, oltre lo scongelamento, non dichiarato per legge, ma per accordi interni, le stesse persone riescano ad avere fondi in misura doppia trasferendo i buoni e realizzando la somma che avevano versato e poi ottenendo lo scongelamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare pongo in votazione l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1947, n. 379, e per le quali il nulla osta di proiezione in pubblico sia stato concesso dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere il nulla osta di proiezione in pubblico di un film non nazionale parlato in lingua italiana per ogni film nazionale prodotto con l'esonero dal pagamento delle somme di cui all'articolo precedente. Tale diritto è trasferibile.

L'utilizzazione del nulla osta con l'esonero di cui al comma precedente è subordinata all'espresso parere della Commissione consultiva per la cinematografia.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'articolo si riferisce principalmente a quei Paesi verso i quali abbiamo tutta la convenienza ad esportare film, ma che però dobbiamo controbilanciare con importazioni di qualche film di produzione locale (tipico caso è quello dell'Argentina dove esportiamo la nostra produzione in maniera considerevole ma da cui però, fino a questo momento, non abbiamo importato film perchè non incontrano il favore del nostro pubblico). Abbiamo perciò dovuto fare un accordo, sia pure a titolo simbolico, di importazione di 10 film l'anno e quindi, ai produttori dei film italiani, che hanno convenienza a portare i loro film in Argentina, noi, con l'esonero di 2 milioni e mezzo, consentiamo di importare questi film argentini. E come succede per l'Argentina così è anche per gli altri Stati. L'utilizzazione è subordinata al parere della Commissione consultiva perchè non vogliamo dar luogo ad esoneri per film comprati dall'America, che non ha nessun bisogno di importare.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).



## Art. 3.

Le somme versate a norma dell'articolo precedente costituiranno uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del lavoro, da destinarsi esclusivamente alla concessione di finanziamenti per la produzione cinematografica nazionale.

La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli e alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

TERRACINI. Pregherei il Sottosegretario Andreotti di dare assicurazioni che venga presto costituito il Consiglio di amministrazione.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È già stato firmato il decreto che ne prevede la costituzione dal Capo dello Stato, tre o quattro giorni fa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

## Art. 4.

Per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale il tasso di interesse non potrà superare di oltre il 0,50 per cento il tasso ufficiale di sconto.

(È approvato).

## Art. 5.

Le domande per ottenere i finanziamenti a carico del fondo speciale dovranno essere corredate, oltrechè dei documenti richiesti dalla Sezione autonoma della Banca Nazionale del Lavoro, anche di un parere tecnico espresso da uno speciale Comitato costituito presso la Commissione consultiva per la cinematografia.

(È approvato).

## Art. 6.

Il buono di cui all'articolo 1 è nominativo, infruttifero e trasferibile previa autorizzazio-

ne della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero del commercio con l'estero; esso è esente da imposta e sovrimposta di negoziazione e da tassa di bollo.

Il buono sarà rimborsato trascorsi dieci anni dalla data di rilascio con le disponibilità provenienti da realizzo degli investimenti effettuati con il fondo speciale di cui all'articolo 3.

Il buono non presentato al rimborso entro due anni successivi alla data di scadenza si intende prescritto.

BUBBIO. La facoltà di ottenere il rimborso del buono scade al decimo anno dal versamento della somma, ma se, dopo questi 10 anni, per qualche operazione mal fatta, non c'è la possibilità di pagare interamente, si creerebbero gravi inconvenienti; penso che in questo caso si dovrebbe fare un buono supplementare.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto riguarda l'osservazione del senatore Bubbio, osservo che il buono ha un vantaggio rispetto alla forma fiscale. Non credo che si possa verificare il caso da lui prospettato perchè noi abbiamo l'esperienza del credito cinematografico, che testimonia che non c'è un coefficiente di perdita in questi investimenti superiore all'1,5 per mille. Quando stabiliremo le norme di amministrazione di questo fondo, fissiamo anche una piccola parte destinata come quota di copertura dei rischi, calcolati con criteri matematici alla stregua dell'esperienza nostra e un po' di tutto il mondo cinematografico. Non dico che il calcolo potrà essere sicurissimo perchè non tutti i tecnici che abbiamo consultato hanno espresso lo stesso parere favorevole, ma certamente offre una sufficiente sicurezza. Questa piccola quota destinata alla copertura dei rischi può forse essere anche impiegata come premio e ciò si può fare per mezzo di accordi con società assicurative. Ma tutto ciò è ancora allo studio e fa parte di quella che sarà l'amministrazione del fondo. Infine, penso che le persone chiamate a dirigere questa Amministrazione saranno vagliate con serietà e si addiverrà alla loro nomina attraverso ovvie selezioni. Non credo,

poi, che sia facilmente prevedibile un impiego errato dei fondi che non dia la possibilità di rimborso allo scadere del termine, perchè gli amministratori del fondo, con una necessaria politica oculata, a partire dal sesto o settimo anno, cominceranno ad investire in forma degradante rispetto agli anni precedenti, in modo da avere per il decimo anno le quote necessarie. Questo pericolo potrebbe vedersi nel 1964, decimo anno dopo l'ultimo anno di contribuzione obbligatoria, ma io penso che in quel momento, anche con tutte le possibilità di impiego che ci siano state, le quote accantonate per i rischi saranno più che sufficienti per una copertura.

Per quanto riguarda il senatore Terracini, che domandava perchè è necessaria la trasferibilità, rispondo che essa è necessaria perchè, se le grandi case possono benissimo immobilizzare un capitale notevole (perchè è quasi certo che esse esisteranno fra dieci anni, come esisteranno le loro agenzie di noleggio che svolgono un'attività sussidiaria), nei riguardi delle piccole case bisogna agire in altra maniera perchè potrebbe spegnersi il titolare giuridico di queste aziende, che possono aver diritto a questi buoni, e se essi non fossero trasferibili, naturalmente con tutte le cautele (e per questo c'è anche il consenso autorizzativo della Presidenza del Consiglio e del Ministero del commercio con l'estero), si creerebbero degli inconvenienti; perciò è bene consentire, quanto è più possibile, la trasferibilità. Certamente essa sarà fatta con grande attenzione e con tutte le cautele già previste. Per questo pregherei il senatore Terracini di non insistere, perchè, volendo avvantaggiare con una osservazione di ordine generale l'impostazione della questione, si verrebbe in pratica a danneggiare moltissimo la categoria della media e piccola produzione e noleggio.

TERRACINI. Su questa questione della trasferibilità mi sia lecito insistere che venga soppressa tale facoltà perchè noi, anche con tutte le norme cautelative, potremmo arrivare un giorno a titoli più volte trasferiti, come del resto avviene oggi in Italia, dove c'è un tale ampio e variato mercato di titoli di tutti i generi dentro il quale si possono inserire anche questi altri. E del resto, il semplice fatto che

occorre l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio, sentito il Ministero del commercio con l'estero, sta ad indicare che si può evadere in mille maniere a queste norme. E per questo che io propongo che da questo articolo venga soppressa la parola « trasferibile ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo della parola « trasferibile » presentato dal senatore Terracini all'articolo 6 e non approvato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

TERRACINI. Un'altra osservazione che volevo fare riguardava la chiarezza dell'articolo, là dove dice, al principio del secondo comma: « Il buono sarà rimborsato trascorsi dieci anni dalla data del rilascio con le disponibilità provenienti dal realizzo degli investimenti ecc. ». Ora, penso che bisognerebbe usare una formula più chiara che potrebbe essere precisamente: « nei limiti delle disponibilità ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Debbo confessare che questa formula è quella che è costata più fatica ai compilatori del testo. Noi dovevamo trovare una formula che chiarisse in modo certo che non esisteva né garanzia dello Stato né della Banca, ma che però agli occhi degli interessati non portasse un ribadimento della possibilità che il fondo poi, per mala amministrazione, non fosse in condizioni tali da far fronte a tutte le evenienze. Per questo abbiamo usato la formula « con le disponibilità » la quale, dal punto di vista giuridico, è fuori di dubbio che limita in modo chiaro quella che è la garanzia per il rimborso. Io penso che poichè questa osservazione è stata messa a verbale, il senatore Terracini possa ritirare la sua proposta.

TERRACINI. Non insisto, essendo soddisfatto della messa a verbale della mia osservazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 7.

Alla scadenza del termine entro cui deve avvenire il rimborso dei buoni emessi nell'ul-

timo anno di applicazione della presente legge sarà provveduto alla liquidazione del fondo speciale, ed alla destinazione delle eventuali eccedenze attive secondo le modalità da stabilirsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo.

(È approvato).

#### Art. 8.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro ai sensi della presente legge è esteso il trattamento fiscale previsto nel regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

(È approvato).

#### Art. 9.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per la proiezione in pubblico di film esteri in versione originale con o senza sottotitoli in lingua italiana.

SACCO. Senza proporre un emendamento, vorrei raccomandare all'onorevole Sottosegretario di modificare la dizione « in versione originale » perchè se è originale non è versione e viceversa. Mi sembra che tale dizione stoni, tanto più che all'articolo 10 si legge « e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana » dove la parola è usata nel suo vero senso.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non metto in dubbio l'esattezza dell'osservazione del senatore Sacco; però forse è meglio non modificare questa improprietà di lingua per non essere costretti a rimandare, per questa sola ragione, il disegno di legge alla Camera dei deputati. Prego perciò il senatore Sacco di non insistere.

SACCO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 9. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 10.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate annualmente le modalità e le percentuali per il noleggio dei film nazionali e di quelli per il noleggio autorizzati a circolare nella versione italiana, a norma delle disposizioni vigenti.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Su questo articolo osservo che sarebbe l'ideale che le categorie interessate si mettessero d'accordo con contratti di noleggio. Questo è veramente il fine cui miriamo; però dopo la liberazione è intervenuto un notevole squilibrio nel mercato cinematografico perchè nei primi anni, quando eravamo ancora sotto l'Amministrazione militare e non avevamo ancora ripreso i rapporti commerciali ed economici ordinari e normali, in coincidenza proprio con una forte sete di pellicole cinematografiche americane che c'era nel pubblico, noi abbiamo avuto degli inasprimenti notevoli delle condizioni di noleggio. Infatti, mentre prima noleggiare un film al 55 per cento costituiva un eccesso di fronte a pellicole di grandissimo valore, abbiamo visto negli anni passati spostarsi ancor più le percentuali. Tornando a poco a poco verso la normalità, le case americane e i titolari si sono trovati un po' impegnati con quella che era stata l'azione dei noleggiatori del dopoguerra e c'è stata una tendenza a mantenere le percentuali più alte di quanto dovrebbero essere con l'aggravante che, contemporaneamente, all'esercizio veniva imposto un notevole inasprimento dei diritti erariali che sono andati dal 10 al 20 per cento massimo dell'anteguerra, fino al 50 per cento. Ora, di fronte a questa situazione noi abbiamo preso questo provvedimento. Se le categorie degli esercenti da un lato e dei noleggiatori dall'altro si mettono d'accordo e fanno dei regolari contratti di noleggio, siamo lietissimi che la questione venga risolta da loro e noi non interveniamo, ma il Governo deve avere la possibilità, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, di poter intervenire, sia pure in via sussidiaria, nel

caso in cui le categorie interessate non si siano messe d'accordo, per stabilire le modalità e le percentuali per il noleggio, in maniera equa. Potrà essere necessario fissare le minime e le massime percentuali, come pure fissare o le minime o le massime soltanto. Il nostro augurio è che non si applichi mai questo articolo, sia con i noleggiatori italiani che stranieri, ma probabilmente l'arrivo a questi accordi necessari sarà molto facilitato proprio da questa specie di possibilità che ha la Presidenza del Consiglio dei Ministri di determinare le modalità del noleggio se le due categorie interessate non raggiungessero un accordo.

Per questo pregherei il senatore Terracini di non insistere nella sua richiesta tendente a fissare il minimo e il massimo.

TERRACINI. A me pareva che si sarebbe potuto avere un vantaggio per ciò che si riferisce alla insistentemente richiesta diminuzione dei prezzi dei biglietti dei cinematografi, che in grande misura vengono giustificati proprio dall'altezza dei noleggi; quando invece ci fosse un massimo stabilito, si sarebbe poi conseguentemente obbligati a rendere i cinematografi nuovamente accessibili alle possibilità della maggior parte della popolazione. Da questo punto di vista avrei preferito che vi fosse questa norma. Comunque, le considerazioni dell'onorevole Andreotti sono sufficienti non a convincermi ma a lasciarmi in dubbio di fronte a tutto l'argomento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 10. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per quanto riguarda il parere della Commissione finanze e tesoro riguardo a questo disegno di legge, il senatore Paratore, Presidente di tale Commissione, mi ha chiesto 48 ore di tempo per decidere. Se nessun ostacolo sarà posto dalla Commissione finanze e tesoro, resta inteso che la legge è approvata.

BUBBIO. Prendo occasione da questo provvedimento sulla cinematografia per formulare la mia più calda raccomandazione per ciò che riguarda le censura cinematografica. Siamo stupiti che attualmente circolino dei film addirittura deleteri dal punto di vista morale, con scene di assassinii, ruberie ecc. Pochi giorni or sono il Pubblico Ministero del Tribunale dei minorenni mi denunciava il fatto che il 90 per cento dei minorenni portati dinanzi al Tribunale, quando egli li interrogava per sapere dove avessero tratto l'idea delle rapine, dei furti, dei ferimenti da essi compiuti, confessavano che avevano preso l'ispirazione e l'ammaestramento del loro modo di agire dagli spettacoli cinematografici. Quel magistrato mi diceva che avrebbe vietato a tutti i minorenni l'entrata nei cinematografi.

PRESIDENTE. Come Presidente della Commissione, mi associo alla protesta e raccomandazione del senatore Bubbio.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Farò soltanto una osservazione, giacchè si tratta di un problema troppo vasto per poterlo trattare in questa sede, nello scorcio di una seduta. Credo che in questo campo, come in tutti, il miglior modo di difenderci da una influenza negativa sia quello di fare molte pellicole che abbiano un contenuto positivo, perchè, sinceramente, io non credo troppo alla censura. Questo non vuol dire che quando ci sono stati dei casi, da un punto di vista morale, di gravità eccezionale e di grande pericolosità morale, non siamo intervenuti in una maniera ferma attraverso le Commissioni, anche se dal punto di vista artistico il film era meraviglioso, come per esempio nel caso del « Diable au corp ». Però questi casi debbono costituire dei casi limite poichè quel che si cerca di fare da un punto di vista molto più largo e libero di quanto non sia l'angusto punto di vista difensivo, com-

siste nell'incoraggiare i privati ad una produzione che allarghi un po' il respiro del contenuto del film. In questo senso mi pare che si sia fatto qualcosa. D'altra parte, non dobbiamo nemmeno esagerare col dire che dal cinematografo derivano, come causa o come conseguenza, parecchi di quei fenomeni che forse dipendono invece dai perturbamenti del dopoguerra e dalle degenerazioni. Si potrebbe dire che il brigante Musolino a suo tempo, da adolescente, ne fece molte di più di quanto non ne facciano oggi i ragazzi che vanno a finire al Tribunale dei minorenni. Questo discorso vale per la stampa e per tutte le attività dello spirito e potremo continuarlo e ampliarlo discutendo della legge generale sulla cinematografia.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Assegnazione di un contributo straordinario per l'anno 1948 alla Valle d'Aosta » (N. 528)**

*(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di un contributo straordinario per l'anno 1948 alla Valle d'Aosta ».

BERGMANN, *relatore*. Nella legge costituzionale n. 4 della Valle d'Aosta, all'articolo 12, si stabilisce: « Oltre ai gettiti delle entrate proprie della Valle sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali ». È opportuno dire subito che questa norma è a carattere provvisorio perchè, tra le norme transitorie della stessa legge, all'articolo 50, un capoverso dice: « Entro due anni dalle elezioni del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito a modifica degli articoli 12 e 13 un ordinamento finanziario della Regione ». Dunque si tratta di provvedere col presente disegno di legge per l'anno 1948, come si è provveduto per il 1947 e come probabilmente si dovrà provvedere per il 1949-50, poichè possiamo essere sicuri che i due anni stabiliti dal capoverso dell'articolo 50 non saranno sufficien-

ti. Speriamo che non occorranو tante leggi eccezionali ogni volta che si renda necessario un rinvio; ma questo è un monito, poichè effettivamente siamo minacciati dall'obbligo di fare decine e decine di leggi costituzionali ed io approfitto dell'occasione per avvertire che corriamo un grande pericolo. Per il 1947 si è provveduto con due decreti del 26 marzo 1948 e del 1° aprile 1948. Il primo dei due decreti legislativi assegnava 225 milioni, il secondo 360 milioni; in totale 585 milioni. Questo ammontare è identico a quello che viene proposto con il disegno di legge che stiamo esaminando. Rimaneva soltanto da vedere se c'è l'assegnazione dei fondi relativi: questo risulta dal 5° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1948-49. Ho a disposizione della Commissione i tre numeri della « Gazzetta Ufficiale » che portano i decreti legislativi relativi al 1947 e il provvedimento di variazioni allo stato di previsione per quel che riguarda la competenza dell'esercizio 1948-49.

Ritengo che non vi siano motivi per respingere questo progetto di legge che è conforme a quello dell'anno scorso, concordato con il Consiglio della Valle e già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1949.

LOCATELLI. A nome del mio gruppo dichiaro che sono favorevole all'approvazione del disegno di legge. Per me la Valle d'Aosta è una seconda Patria e posso constatare quanti sono gli sforzi che fa il Consiglio della Valle per rimettere in sesto quella terra. Perciò, esprimo il mio parere nettamente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

BUBBIO. Desidererei sapere dal relatore se negli allegati, cui ha fatto cenno, esiste anche l'esposizione del modo con cui vengono suddivisi i 585 milioni che costituiscono il contributo statale per la Valle d'Aosta.

BERGMANN, *relatore*. Questa documentazione non esiste; sappiamo che la Valle d'Aosta ha tutti i compiti dell'antica amministrazione provinciale ed in più il Provveditorato agli studi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

**Art. 1.**

In attesa che venga attribuita la quota dei tributi erariali a favore della « Valle d'Aosta », ai sensi dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è autorizzata la assegnazione, a favore della stessa, di un contributo statale straordinario di 585 milioni per l'anno 1948, comprensivo del fabbisogno per l'integrazione dei bilanci, per il medesimo anno, dei comuni e degli enti comunali di assistenza inclusi nella circoscrizione nella Regione autonoma.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, la suddetta somma nello stato di previsione del Ministero dell'interno, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio 1948-1949.

*(È approvato).*

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 12,30.